

Servizio Lavori Pubblici, Acquisizione Beni e Servizi

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI: COD. 7S1F007 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE RIPASCIMENTO DEI LITORALI IN EROSIONE NEI COMUNI DI RAVENNA E CERVIA - CUP F51G19000040002 - CIG 8996878A96. 2021_48_RA.

Sommario

| | |
|--|----|
| CAPITOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO..... | 2 |
| CAPITOLO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA | 2 |
| CAPITOLO 3. SISTEMA PER GLI ACQUISITI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)..... | 3 |
| CAPITOLO 4. REGISTRAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO..... | 4 |
| CAPITOLO 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: | 4 |
| CAPITOLO 6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE..... | 5 |
| 6.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE..... | 5 |
| 6.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE | 6 |
| 6.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA) | 6 |
| 6.4 QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA | 6 |
| CAPITOLO 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 6 |
| CAPITOLO 8. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA | 7 |
| CAPITOLO 9. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 8 |
| 9.1. - Domanda di partecipazione (Allegato 1a disponibile sul SATER)..... | 10 |
| 9.2. - DGUE e dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 Integrative (Allegato 1a-bis) | 12 |
| 9.3. GARANZIA PROVVISORIA | 20 |
| 9.4. il Documento PASSOE | 24 |
| 9.5. Contributo obbligatorio A.N.A.C..... | 24 |
| CAPITOLO 10. AVVALIMENTO..... | 24 |
| CAPITOLO 11. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI OPERATORI ECONOMICI PLURISOGGETTIVI | 26 |
| CAPITOLO 12. OFFERTA ECONOMICA | 30 |
| CAPITOLO 13. IMPOSTA DI BOLLO | 31 |
| CAPITOLO 14. ESCLUSIONI..... | 32 |
| CAPITOLO 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO | 32 |
| CAPITOLO 16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | 32 |
| CAPITOLO 17. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA | 35 |
| CAPITOLO 18. PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI..... | 35 |
| CAPITOLO 19. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE..... | 36 |
| CAPITOLO 20. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | 38 |
| CAPITOLO 21. SUBAPPALTO | 38 |
| CAPITOLO 22. PAGAMENTI | 40 |
| CAPITOLO 23. CHIARIMENTI..... | 40 |
| CAPITOLO 24. INFORMATIVA SULLA PRIVACY e DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI | 41 |
| CAPITOLO 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 43 |
| CAPITOLO 26. DISPOSIZIONI FINALI | 43 |

CAPITOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Con determinazione a contrarre n. 4353 del 25/11/2021 questa Amministrazione ha determinato di aggiudicare l'esecuzione dei lavori di: **Cod. 7S1F007 - Interventi di manutenzione ordinaria mediante ripascimento dei litorali in erosione nei comuni di Ravenna e Cervia - CUP F51G19000040002 - CIG 8996878A96** mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

IMPORTO DELL'APPALTO:

Importo a base d'appalto (comprensivo di oneri per la sicurezza):
euro **282.075,95**;

- Importo a base d'appalto (ribassabile): euro **275.963,50**;
- Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
euro **6.112,45**;
- Costi stimati relativi alla manodopera: euro **53.218,07**;
- Tempo di realizzazione dell'intervento: n. **210**
(duecentodieci) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 61, D.P.R. n. 207/2010 e in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto i lavori sono classificati nella categoria:

OG7 CLASS. II prevalente; ai sensi dell'art.61, comma 2, del D.P.R. n.207/2010 possono partecipare alla gara ed eseguire i lavori anche gli operatori economico con qualificazione nella categoria OG7 classifica I.

CPV 45243400-6 - NUTS ITH57


Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (di seguito Codice);

Ai sensi dell'art. 58 del Codice la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER descritta nel presente Disciplinare.

CAPITOLO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Progetto esecutivo verificato e validato;
- 4) Allegato 1 - DGUE (operatore economico - strutturato sulla piattaforma SATER)
- 5) Allegato 1a - Domanda di partecipazione
- 6) Allegato 1a-bis Dichiarazione ulteriori requisiti
- 7) Allegato 2 - DGUE (per eventuale: avvalimento, RTI, ecc.)

- 
- r_emiro.Protezione Civile - Prot. 26/11/2021.0064979.U
- 8) Allegato 3 - Schema dichiarazioni concordato preventivo
 - 9) Allegato 4 - Patto di integrità
 - 10) Allegato 5 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
 - 11) Mod. offerta economica (in parte strutturata sulla piattaforma SATER - in parte con apposito modello Allegato 15 - offerta economica)
 - 12) Allegato 7 - Codice comportamento Dirigenti
 - 13) Allegato 8 - Codice comportamento Comparto
 - 14) Allegato 9 - CCNL 21-05-2018
 - 15) Allegato 10 - DPR 62-2013
 - 16) Allegato 11 - White List
 - 17) Allegato 12 - com-pres_ANAC_26-10-16_art80 DGUE
 - 18) Allegato 13 - Tabella costi manodopera operai DD26-2020

CAPITOLO 3. SISTEMA PER GLI ACQUISITI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente procedura di aggiudicazione questa Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli acquisiti telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (in seguito SITO).

Tramite il sito si accede alla procedura e alla documentazione di gara.

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- Un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, D.P.R. n. 445/2000;
- La registrazione al SATER con le modalità ed in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, la presentazione della candidatura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura sono effettuati esclusivamente attraverso il SATER, in via telematica, con documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono

conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

CAPITOLO 4. REGISTRAZIONE DELL' OPERATORE ECONOMICO

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione ed impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico con la registrazione e con la presentazione della candidatura dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intende pertanto direttamente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione tramite esso alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

CAPITOLO 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

- operatori economici di cui all'art. 45, comma 2 del Codice con **idoneità individuale**: imprenditori individuali anche artigiani, società e società cooperative (lettera a); consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane (lettera b); consorzi stabili (lettera c); con **idoneità plurisoggettiva**: raggruppamenti temporanei di concorrenti (lettera d); consorzi ordinari di concorrenti (lettera e); aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (lettera f); soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE (lettera g), gli operatori economici che

intendono riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48 del Codice e alle condizioni stabilite al successivo Capitolo "Disposizioni riguardanti gli operatori economici plurisoggettivi";

- **operatori economici stranieri** alle condizioni previste dagli artt. 45 e 49 del Codice e dall'art. 62, D.P.R. n. 207/2010 (art. 216, comma 14 del Codice). Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice e degli artt. 92 e 94, D.P.R. n. 207/2010 (art. 216, comma 14 del Codice).

CAPITOLO 6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento di concorrenti per i quali sussistano:

- **motivi di esclusione di cui all'art. 80** del Codice (dettagliate nel Capitolo "Documentazione amministrativa"); tali cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies, D.L. 08 giugno 1992, n. 302, convertito con modificazioni, dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario riferite al periodo precedente al predetto affidamento, come disposto dall'art. 80, comma 11 del Codice;
- **comportamenti discriminatori** di cui all'art. 41, D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- **comportamenti discriminatori** di cui all'art. 44, comma 11, D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (Disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero);
- mancata accettazione del "**Patto di integrità**" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 966/2014 e la Direttiva del Responsabile Prevenzione Corruzione della RER PG. n. 2014.0248404 del 30/06/2014;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. **165/2001**;
- la mancata dichiarazione di conoscere e rispettare, se del caso, gli obblighi derivanti dal **codice di comportamento** dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento della Stazione Appaltante approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 421/2014 e dal CCNL di comparto siglato in data 21/05/2018.

6.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

È ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento di concorrenti in possesso dei criteri di cui all'art. 83 del Codice e precisamente:

- l'operatore economico, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del Codice **deve essere** iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA (indicare la data di iscrizione, il numero REA e l'oggetto sociale, specificando se è microimpresa, impresa piccola o media) da cui risulti che l'attività esercitata rientra nell'oggetto del presente appalto. Se l'operatore economico è straniero con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione deve essere prevista secondo le modalità dello Stato di residenza) (indicare nel DGUE strutturato in SATER);

6.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA)

L'operatore economico deve essere in possesso:

1. di idonea ed adeguata qualificazione ai sensi dell'art. 84, del Codice e precisamente dell'adeguato attestato di **qualificazione SOA** per l'esecuzione dei lavori inerenti tutte le categorie e le classifiche di cui si compone l'appalto (v. bando di gara), in corso di validità, rilasciato da società organismi di attestazioni SOA autorizzate. Potrà essere presentato l'attestato di qualificazione SOA;

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento disciplinato dall'art. 89 del Codice, fermo restando quanto previsto nei commi 10 e 11 del medesimo art. 89 (v. punto dedicato).

6.4 QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL' ITALIA

Le imprese stabilite negli altri Stati, per la qualificazione alla gara, ai sensi dell'art. 62 del DPR 207/2010, presentano documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Per quanto riguarda i mezzi di prova, si applica l'art. 86 del Codice.

CAPITOLO 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In attuazione dell'istituto dell'**inversione procedimentale**, che prevede che l'esame dell'offerta economica avvenga prima dell'esame della documentazione amministrativa che sarà eseguita solo sul primo classificato, nella prima seduta pubblica virtuale, si procederà a verificare la corretta ricezione delle offerte economiche collocate sul SATER di tutti i concorrenti partecipanti

alla gara procedendo all'aggiudicazione dell'intervento che avverrà mediante l'applicazione del **criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art.36, comma 9-bis D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta dovrà consistere in un **ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara**.

L'offerta percentuale di ribasso deve limitarsi ai millesimi (qualora si estenda oltre la terza cifra decimale l'Amministrazione terrà conto solo della parte millesimale).

Non sarà presa in considerazione e non sarà richiesta alcuna integrazione qualora nell'offerta economica presentata l'operatore non abbia indicato i propri costi della manodopera ed i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 97, comma 10.

Nel caso in cui le offerte valide siano uguali o superiori a cinque si procede all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

CAPITOLO 8. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

Gli operatori economici, a pena di inammissibilità, devono far pervenire, mediante collocazione sul sistema SATER, entro il **termine perentorio delle ore 09:00 del giorno 21/12/2021** la seguente documentazione:

- a) **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**;
- b) **"OFFERTA ECONOMICA"**;

La presentazione della documentazione di cui sopra deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

E' ammessa offerta successiva purché entro il termine di scadenza a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte il concorrente può collocare in SATER una nuova offerta che all'atto dell'invio sostituirà e invaliderà quella precedentemente collocata/inviata. Se alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte risultino presenti su SATER più offerte dello stesso operatore economico, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Scaduti i termini di presentazione delle offerte non sarà più possibile inserire alcuna offerta anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate o alternative. Sono escluse altresì le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta tramite SATER è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico per il caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo restando esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio previsto.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento, o interruzione di funzionamento del SATER.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

CAPITOLO 9. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La "Documentazione amministrativa" inserita sul SATER, secondo le modalità sopra indicate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma, deve contenere, al suo interno, a pena di esclusione:

1. il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE (Allegato 1 - Strutturato su SATER);

Ai sensi dell'art. 85 del Codice gli operatori economici concorrenti autocertificano il possesso dei requisiti soggettivi, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (DGUE) secondo il modello di formulario approvato dal

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3 rinvenibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Il DGUE deve essere compilato per le parti di pertinenza (Parte II, III, IV A, VI) **sul SATER**. Nella Parte II, B l'operatore economico deve indicare tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice e precisamente i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale: - del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; - di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; - dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali**, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione o di controllo (membri del collegio sindacale nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero in caso di società di capitali del socio di maggioranza (persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle azioni) in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio attualmente in carica (*nominativo, qualifica, data di nascita, residenza, codice fiscale*) **in carica** alla data di presentazione della domanda di partecipazione e dei **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dell'appalto in oggetto.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il DGUE deve essere compilato e sottoscritto digitalmente da ciascun soggetto costituente l'operatore economico.

2. la **domanda di partecipazione** alla procedura di affidamento in oggetto secondo l'**Allegato 1a** presente sul SATER;
3. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 **INTEGRATIVA DEL DGUE** sottoscritta digitalmente, secondo l'**Allegato 1a-bis** presente sul SATER, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni sostitutive integrative devono essere redatte in lingua italiana o se redatte in lingua straniera corredate da traduzione giurata in lingua italiana e sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione.


4. **GARANZIA PROVVISORIA** di cui all'art 93 del Codice, corredata dall'**IMPEGNO** del fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, a presentare garanzia definitiva (sotto dettagliato);
5. **ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC** (sotto dettagliato);
6. **DOCUMENTO PASSOE (PASS OPERATORE ECONOMICO)** (sotto dettagliato).
7. **l'Allegato Patto di Integrità** presente sul SATER debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
8. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo **l'Allegato 11** presente sul SATER, con la quale l'operatore economico dichiara la propria posizione rispetto all'iscrizione nella White List.

9.1. - Domanda di partecipazione (Allegato 1a disponibile sul SATER)

Nella domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del candidato, ovvero da procuratore il quale dovrà allegare la relativa procura firmata digitalmente, il candidato chiede la partecipazione alla procedura di aggiudicazione del contratto in oggetto specificando in quale forma (individuale o in raggruppamento o in rete d'impresa e rispettiva modalità di partecipazione) e dichiara i seguenti dati:

- nome;
- cognome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- qualifica (legale rappresentante/procuratore, ecc.);
- dichiara i dati relativi all'operatore economico da candidare, tra cui:
 - denominazione o ragione sociale;
 - natura giuridica del soggetto;
 - sede legale, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
 - codice fiscale e partita IVA;

- posizione e sede INPS, INAIL, CASSA EDILE o altro istituto di appartenenza, dimensione aziendale, n. dei dipendenti occupati;
 - indicazione del CCNL applicato e l'eventuale contratto integrativo locale;
 - indica i lavori o le parti di opere, con espressa indicazione della categoria, che intende subappaltare, nei limiti stabiliti dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni ovvero di indicazioni generiche il subappalto in fase esecutiva non è autorizzabile.
 - attesta di aver esaminato direttamente o indirettamente gli elaborati progettuali; di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili; gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
 - attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - attesta ai sensi dell'art. 50 del Codice di applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015;
 - attesta di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
 - dichiara di permettere alla Stazione Appaltante di rilasciare copia della documentazione presentata in sede di gara soggetta ad accesso vincolato ai sensi dell'art. 53, comma 5 del Codice, qualora un partecipante alla gara eserciti anche ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. la facoltà di accesso agli atti;
- oppure*
- dichiara di NON permettere di rilasciare copia della documentazione presentata in sede di gara soggetta ad accesso vincolato ai sensi di cui sopra. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e indicare specificatamente quali documenti devono essere riservati;

- 
- r_emiro.Protezione Civile - Prot. 26/11/2021.0064979.U
- di rinunciare fin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo qualora non si dovesse addivenire all'aggiudicazione e/o alla stipulazione del contratto d'appalto;
 - di aver preso piena e puntuale conoscenza del bando di gara e del disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto (Cap. Speciale Parte Tecnica e Cap. Spec. App. - Parte Generale) e di tutti gli elaborati progettuali e di accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;
 - di rispettare, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Codice, nell'esecuzione di appalti pubblici, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice;
 - di impegnarsi in caso di aggiudicazione a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e i servizi di cui al Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966/2014;
 - di accettare l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa in caso di informative interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. a carico del subcontraente, con l'impegno di interrompere immediatamente il rapporto anche in caso di provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. Elenco White List) ovvero di diniego di iscrizione;
 - di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o alle Autorità giudiziarie ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerte di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura territorialmente competente.

9.2. - DGUE e dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 Integrative (Allegato 1a-bis)

Nel DGUE e nelle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 Integrative (Allegato 1a-bis) l'offerente, compilando i documenti presenti su SATER, dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla presente procedura di affidamento e precisamente per quanto riguarda i:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Dichiara di non rientrare in nessun motivo di esclusione previsto dall'art. 80 del Codice e precisamente:

- **comma 1** di non aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE CRIMINALE);

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile (CORRUZIONE E REATI C/PA);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

c) FRODE ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (REATI TERRORISTICI);

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, RICICLAGGIO di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Il concorrente nei casi di cui sopra, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, comma 5 del Codice è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, comma 3 del Codice).

Durata dell'esclusione:

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto è:

- in caso di pena accessoria perpetua, il divieto di contrattazione con la P.A. è perpetuo, salvo che non intervenga l'estinzione della pena (ai sensi dell'art. 179, comma 7 c.p.); presupposti per l'estinzione sono: il decorso di un termine non inferiore a sette anni dalla intervenuta riabilitazione; la sussistenza di prove effettive e costanti di buona condotta; il provvedimento di estinzione;
- in caso di condanna ad una pena detentiva non superiore a due anni oppure di concessione della attenuante della particolare tenuità, l'interdizione dalla contrattazione con la P.A. viene ridotta a sette anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- per le condanne definitive relative a reati diversi da quelli precedentemente elencati, il periodo di esclusione dalle procedure d'appalto resta di cinque anni fatta salva, l'intervenuta riabilitazione;

- nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, dell'art. 80 del Codice se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale (art. 80, comma 10 bis).

- **comma 2** l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. pertanto le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva per evitare di rientrare nell'ambito di applicazione della clausola di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 80 del Codice - sottoposizione a misure di prevenzione antimafia - possono richiedere l'applicazione del controllo giudiziario;

- **comma 4** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

- **comma 5**

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice e precisamente in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali;

b) di non essere stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano la condanna con provvedimento non definitivo per alcuni reati esemplificativamente elencati: abusivo esercizio di una professione; reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); reati tributari, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; reati urbanistici ed edilizi con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; reati previsti dal d.lgs. 231/2001; i reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p. (ANAC, Linee guida, 16 novembre 2016, n. 6, aggiornate con delibera del 11 ottobre 2017). In tal modo si è compensato l'irrigidimento della disciplina derivante dalla tipizzazione dei reati causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1. Tali condanne (anche non definitive) possono portare all'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80, comma 2, lett. c), in forza di una valutazione discrezionale - non automatica - dell'Amministrazione circa la compromissione nel caso concreto del necessario rapporto fiduciario con l'operatore economico: ovvero dichiarare di essere stati destinatari di determinati provvedimenti esecutivi di carattere sanzionatorio dell'AGCM e dell'ANAC;

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice non diversamente risolvibile;

e) di non determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non avere iscrizioni nel Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. circa false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) di non avere iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara o comunque rimosse;

i) di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17, L. 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e precisamente i casi di esclusione della responsabilità per aver commesso il fatto in stato di necessità o di legittima difesa. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) (alternativamente):

- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di altri soggetti rispetto ai quali sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato autonomamente l'offerta;

- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di altri soggetti rispetto ai quali sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si richiede all'offerente, qualora ricorra il caso, di fornire l'elenco delle imprese controllate e controllanti. Si precisa che in caso di partecipazione di entrambe e di aggiudicazione in favore di una di esse, verrà richiesto alla controllata e alla controllante di fornire tutti i documenti funzionali e utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile non ha influito sulla formulazione dell'offerta e quindi sull'effettiva autonomia della medesima. La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti per i quali

accernerà che, sulla base di univoci elementi, le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per tutte le altre ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice, il periodo interdittivo ha la durata di tre anni e inizia il suo decorso dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. La condanna non definitiva può costituire un mezzo di prova idoneo a comprovare il grave illecito professionale e quindi a consentire l'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;

- **comma 12** di non aver reso con dolo o colpa grave falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto risultante dall'iscrizione nel casellario informatico fino a due anni antecedenti. Il dolo o colpa grave sono considerati in funzione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione;

- dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all'art. 41, D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

- dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all'art. 44, comma 11, D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (Disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero);

- dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 53, comma 16ter, D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

- accetta tutti gli obblighi di cui al "**Patto di Integrità** in materia di contratti pubblici regionali" approvato con D.G.R. n. 966/2014 che diventerà parte integrante del contratto (come da allegato);

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e dal codice di comportamento della Stazione Appaltante (D.G.R. n. 421/2014) e CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;

- di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma.

Per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale si rimanda al Capitolo specifico del presente Disciplinare.

L'Allegato 1 - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SUL SATER), l'Allegato 1a - Domanda di partecipazione, l'Allegato 1a-bis Dichiarazione ulteriori requisiti, l'Allegato 3 - Schema dichiarazioni concordato preventivo, l'Allegato 4 - Patto di integrità, l'Allegato 5 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo, presenti sul SATER devono essere firmati digitalmente singolarmente e inseriti singolarmente nella busta "Documentazione Amministrativa" all'interno della piattaforma SATER. Non è ammissibile inserire in SATER tali documenti in cartelle zippate.

9.3. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** dell'importo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 5.641,52**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria deve essere riferita alla gara in oggetto e indicare come beneficiario:

**Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
sede legale Viale Silvani 6 - 40122 Bologna
Codice fiscale 91278030373**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto della Convenzione/dell'Accordo quadro, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti

riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto della Convenzione/dell'Accordo quadro. L'eventuale esclusione dalla gara/dal lotto prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere della Stazione Appaltante (qualsiasi filiale Unicredit Banca, utilizzando il numero di codice dell'**Ente 3182065**), a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. mediante versamento presso il tesoriere della Stazione Appaltante (qualsiasi filiale Unicredit Banca, utilizzando il numero di codice dell'**Ente 3182065**) presentandosi muniti della copia del bando di gara:
 - i. in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231);
 - ii. con bonifico;
 - iii. in assegni circolari;
- c. mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 83 del 10.04.2018 - Suppl. Ordinario n. 16);
- 4) avere validità per almeno **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice dovrà comunque essere prodotto **l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice;**

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico e allegate sul SATER:**

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 **sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'operatore economico che partecipa alla gara;**
- sotto forma di copia informatica di documento analogico secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o

dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9.4. il Documento PASSOE

Il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS di cui alla deliberazione A.V.C.P. n. 111 del 20/12/2012 (ora A.N.A.C.) (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013) comprovante l'avvenuta registrazione e abilitazione del concorrente ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". La registrazione avviene secondo le modalità descritte nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale dell'A.V.C.P. - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS. (come da combinato disposto degli art. 81, comma 2 e 216, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016)

(<http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/manuali/1FascicoloPart.pdf>).

In caso di accertata impossibilità tecnica a poter procedere col sistema AVCPass il concorrente dovrà presentare i documenti complementari ritenuti necessari ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice;

9.5. Contributo obbligatorio A.N.A.C

Il contributo obbligatorio A.N.A.C per un importo pari ad **euro 20 (venti,00)** ai sensi della delibera A.N.A.C. n. 1121 del 29 dicembre 2020 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021" e delle modalità e istruzioni operative indicate nel sito dell'A.N.A.C..

CAPITOLO 10. AVVALIMENTO

Fermo restando quanto disposto dall'art. 89, comma 11 del Codice, dal D.M.T. n. 248/2016 e dai documenti di gara, l'offerente può ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice; in tal caso compila il DGUE nella Parte II sezione D e presenta, oltre all'adeguata attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti stessi e di essere in possesso delle risorse oggetto di avvalimento e indicare l'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dell'attestazione di qualificazione;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale si attesta il possesso in capo all'impresa ausiliaria, dei

- requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie (che devono essere dettagliatamente descritte) per tutta la durata dell'appalto; in caso di risorse umane, l'avvalimento sarà considerato legittimo solo nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e dovrà riportare in modo compiuto ed esauriente, ai sensi dell'art. 88, D.P.R. n. 207/2010, oggetto, durata e ogni elemento utile. In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. **Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, II periodo del Codice gli obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Provvederà inoltre alla trasmissione degli atti all'A.N.A.C. per le relative sanzioni.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, I periodo del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6 del Codice è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto e ai sensi del comma 7 non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In caso di avvalimento le comunicazioni della Stazione Appaltante recapitate all'offerente si intendono validamente rese al soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di cui all'art. 186-bis del predetto regio decreto e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (decreto di ammissione al concordato preventivo).

CAPITOLO 11. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI OPERATORI ECONOMICI PLURISOGGETTIVI

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (art. 45, comma 2, lett. d) e art. 48, comma 8, I periodo del Codice) E CONSORZI ORDINARI (art. 45, comma 2, lett. e) e art. 48, comma 8, I periodo del Codice) E GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) del Codice.

È fatto divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di cui agli artt. 45, comma 2, lett. d), e 48, comma 8 del Codice o consorzio ordinario di concorrenti di cui agli artt. 45, comma 2, lett. e) e 48, comma 8 del Codice ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni.

I Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi Ordinari già **costituiti** ovvero GEIE devono allegare alla domanda di partecipazione, presentandola su SATER, il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ai sensi dell'art. 48 del Codice, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, conferito ad uno degli operatori economici che li compongono qualificato come mandatario, ovvero atto costitutivo del raggruppamento, consorzio o GEIE. Il mandato o l'atto costituito dovranno dare conto della quota di partecipazione di ciascuna operatore economico e delle lavorazioni che lo stesso assumerà in caso di aggiudicazione dell'appalto. Tale mandato deve contenere altresì l'indicazione del vincolo di solidarietà nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.

Il DGUE è prodotto e sottoscritto da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, il Consorzio Ordinario o il GEIE e inserito in SATER.

Le dichiarazioni/documentazioni relative all'avvalimento di cui sopra devono essere prodotte da tutti i soggetti che ricorrono all'istituto di cui all'art. 89 del Codice.

La garanzia provvisoria e l'impegno di cui ai precedenti punti del presente Disciplinare di gara sono unici e sono sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della Capogruppo mandataria del raggruppamento, del Consorzio Ordinario o del GEIE purché intestata a tutti gli operatori raggruppati/consorziati e caricati su SATER.

I raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi Ordinari o GEIE **non ancora costituiti** devono allegare alla domanda di partecipazione, presentando su SATER, l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile di cui all'art. 48 del Codice ad uno degli operatori economici che li compongono qualificato come mandatario e l'impegno ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuno dei rappresentanti dei soggetti che costituiranno il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, così come l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, che stipulerà il contratto.

L'allegata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione integrativa del DGUE (**Allegato 1a-bis Dichiarazione ulteriori requisiti**) è prodotta e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, il Consorzio Ordinario o il GEIE, così come il Patto di integrità.

Le dichiarazioni/documentazioni relative all'avvalimento di cui al Capitolo dedicato del presente disciplinare devono essere prodotte da tutti i soggetti che ricorrono all'istituto di cui all'art. 89 del Codice.

La garanzia provvisoria e l'impegno di cui ai precedenti punti del presente Disciplinare sono unici e sono sottoscritti digitalmente da tutti i concorrenti che intendono costituire il raggruppamento o il Consorzio Ordinario o il GEIE purché intestata a tutti gli operatori raggruppati/consorziati e caricati su SATER.

Nella domanda di partecipazione vanno specificati la tipologia di raggruppamento (orizzontale, verticale di cui all'art. 48, comma 1 del Codice), l'impresa capogruppo, le mandanti, le relative quote di partecipazione e lavorazioni. Vanno rispettate le ripartizioni dei requisiti tra le associate stabilite dall'art. 48, comma 6 del

Codice e dall'art. 92, D.P.R. n. 207/2010 ai sensi dell'art. 216, comma 14 del Codice.

La riduzione dell'importo della garanzia provvisoria si applica solo se tutti i soggetti che costituiscono, o che intendono costituire il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, siano in possesso delle relative certificazioni e lo dichiarino. In caso di raggruppamento di tipo verticale, se solo alcuni dei soggetti riuniti sono in possesso delle certificazioni che danno diritto alla riduzione questa viene applicata limitatamente alla rispettiva quota di competenza.

CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 45, comma 2, lett. b) del Codice) E CONSORZI STABILI (art. 45, comma 2, lett. c) del Codice)

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, salvo il caso dei consorzi stabili che eseguono i lavori con la propria struttura ai sensi dell'art. 48, comma 7, II periodo del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

È fatto divieto a questi ultimi di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

La consorziata indicata deve presentare, a pena di esclusione, su SATER, il DGUE e le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 integrative del DGUE (**Allegato 1a-bis Dichiarazione ulteriori requisiti**), firmati digitalmente, relativi ai requisiti generali di cui al precedente capitolo del presente Disciplinare, il Patto di integrità.

AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4-TER, DEL DECRETO LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 APRILE 2009, N. 33 E S.M. (art. 45, comma 2, lett. f) del Codice).

Per le reti d'impresa, pena l'esclusione, è richiesto:

1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- il contratto di rete, contenente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- la domanda di partecipazione dovrà:

a) essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune e dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese retiste che partecipano all'appalto;

b) specificare le parti dell'opera che saranno eseguite dalle singole imprese retiste che partecipano all'appalto;

c) l'organo comune e tutte le imprese retiste che sottoscrivono la domanda di partecipazione dovranno allegare e presentare ciascuna il DGUE e le dichiarazioni sostitutive integrative del DGUE (**Allegato 1a-bis Dichiarazione ulteriori requisiti**), il Patto di integrità.

Ai fini della qualificazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice;

2. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune.

In tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un vero e proprio R.T.I., dovranno essere presentati tutti i documenti sopra previsti per tali fattispecie e il contratto di rete.

Ai fini della qualificazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 48 e 83 del Codice;

3. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, (**c.d. reti-soggetto**):

- il contratto di rete;

- la domanda di partecipazione dovrà:

a) essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune;

b) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quale imprese la rete concorre (denominazione e codice fiscale). In mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che partecipano al contratto di rete;

c) specificare le parti dell'opera che saranno eseguite dalle singole imprese retiste che partecipano all'appalto;

d) l'organo comune e le imprese retiste che partecipano all'appalto (quelle indicate o tutte le imprese del contratto di rete, nel caso di mancata indicazione di una sola parte di esse) dovranno allegare il DGUE e le dichiarazioni sostitutive integrative del

DGUE (**Allegato 1a-bis Dichiarazione ulteriori requisiti**), il Patto di integrità.

Ai fini della qualificazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

CAPITOLO 12. OFFERTA ECONOMICA

L' "**Offerta Economica**" predisposta su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utlizzo-del-sistema/guide> deve contenere, a pena di esclusione:

il ribasso percentuale offerto (Mod. Offerta economica) da applicare all'**elenco prezzi posto a base di gara**, con esclusione degli oneri per la sicurezza che non sono per legge ribassabili e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore nel campo disponibile su SATER.

Verranno prese in considerazione **fino a 3 cifre decimali**.

Si precisa che:

- Il prezzo unitario offerto non può essere pari a 0 (zero);
- Il valore complessivo offerto per l'intervento è calcolato automaticamente da SATER;

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE **costituiti** o rete d'impresе dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti d'impresе sprovviste di organo comune con procuratore nominato il ribasso deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto mandatario.

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE **costituendi**, o rete d'impresе dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti d'impresе sprovviste di organo comune e senza procuratore nominato, tale dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti costituendi il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE.

In caso di rete d'impresе dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica la dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'organo comune e dai legali rappresentanti di ognuna delle impresе retiste che partecipano all'appalto.

In caso di rete d'impresе dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica la dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'organo comune.

L'offerta percentuale deve limitarsi a tre cifre decimali dopo la virgola; in caso di cifre superiori la Stazione Appaltante terrà conto solo delle prime tre cifre indicate dopo la virgola; in caso

di cifre inferiori la Stazione Appaltante considererà i decimali mancanti pari a 0 (zero).

L'offerta percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà considerata valida l'indicazione in lettere.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice il concorrente deve indicare, a pena di esclusione: 1) i propri costi della manodopera; 2) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il concorrente deve altresì dichiarare che il prezzo offerto rispetta e applica:

- il costo del lavoro di cui all'art. 23, comma 16 e art. 216, comma 4 del Codice indicato nei decreti ministeriali già emanati in materia e definiti sulla base dei valori economici della contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;
- le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il valore economico dei costi della sicurezza e dei costi del lavoro dichiarati dal concorrente deve essere adeguato e sufficiente, oltre che congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro e non può assolutamente essere inserito tra i costi oggetto del ribasso di gara.

Il concorrente allega specifico documento in forma libera recante le "Giustificazioni costi manodopera ex art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016".

L'offerta deve essere unica, fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, salva apposita richiesta della Stazione Appaltante di differimento di detto termine, come previsto dall'art. 35, comma 4 del Codice.

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali o in aumento.

CAPITOLO 13. IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente deve presentare la domanda di partecipazione in regola con l'imposta di bollo ai sensi l'art. 3, comma 1, della tariffa, Parte Prima, allegata al citato D.P.R. n. 642 del 1972 e s.m. e della circolare della Regione Emilia-Romagna PG.2018.0640331 del 22/10/2018 e, conseguentemente, deve allegare il modulo per attestazione pagamento imposta di bollo debitamente compilato (**Allegato 5**).

CAPITOLO 14. ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo del Codice la Stazione Appaltante **esclude immediatamente**, i candidati nei casi di carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa come ad esempio difetto di sottoscrizione, ovvero nei casi di irregolarità concernenti l'offerta economica, ovvero nei casi in cui si possa ritenere violato il principio di segretezza delle offerte e della immodificabilità delle stesse, **in quanto irregolarità non sanabili**.

I requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del Codice nonché quelli di legge richiesti nel presente Disciplinare di gara devono essere posseduti dall'operatore economico al momento della presentazione delle domande di partecipazione/offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipulazione del contratto.

CAPITOLO 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. La regolarizzazione può riguardare anche la produzione di documenti nuovi, non la sanatoria di un requisito non posseduto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte né di una dichiarazione falsa. Pertanto, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle del primo paragrafo del precedente Capitolo "Esclusioni", la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara, con conseguente segnalazione del fatto all'Autorità A.N.A.C. per gli adempimenti di cui all'art. 213, comma 13 del Codice.

Il soccorso istruttorio è precluso in relazione all'offerta economica, salva la rettifica di errori materiali che palesemente costituiscono un refuso.

CAPITOLO 16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato nel rispetto dei principi generali in materia di selezione dei concorrenti di cui all'art. 94 del Codice.

La prima seduta pubblica virtuale avverrà alle ore 09:30 del giorno 21/12/2021 sulla piattaforma SATER.

In caso di necessità la prima seduta sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nel luogo, nelle date e negli orari che saranno comunicati mediante SATER sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> nella sezione dedicata alla presente procedura almeno un giorno prima della data fissata. Con le stesse modalità e tempi saranno comunicati ai concorrenti le eventuali successive sedute pubbliche.

A tutte le sedute di gara pubbliche è possibile partecipare tramite la funzionalità della seduta virtuale offerta dal SATER. Per partecipare alle sedute virtuali è necessario accedere alla schermata di login del sistema raggiunta dalla homepage del sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> cliccando sul link "Sistema acquisti - SATER" presente nel box grigio "Accesso area riservata" in alto a destra o direttamente dall'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>.

La seduta virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica "tradizionale" in quanto la piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi pubbliche della procedura telematica con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste ed osservazioni.

Il Seggio di gara, istituito su SATER sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione Appaltante, nella prima seduta pubblica verifica la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

In attuazione dell'istituto dell'inversione procedimentale, che prevede che l'esame dell'offerta economica e la formulazione della graduatoria finale avvenga prima dell'esame della documentazione amministrativa che sarà eseguita solo sul primo classificato, nella prima seduta pubblica virtuale, dopo la verifica della corretta ricezione delle offerte collocate sul SATER di tutti i concorrenti, si procederà come segue:

- ammissione di tutti i concorrenti assegnando per tutte le buste amministrative l'esito "Ammessa ex art. 133 comma 8";
- sblocco delle offerte economiche;
- eventuale esclusione delle offerte economiche qualora ricorrano i casi di cui ai precedenti Capitoli 14 e 15;
- valutazione economica delle offerte;
- calcolo della soglia di anomalia e verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 97 del Codice. In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al paragrafo successivo;
- nel caso in cui la prima offerta percentuale inferiore alla soglia di anomalia corrisponda all'offerta presentata da due o più concorrenti, sarà richiesta agli offerenti a pari merito

un'offerta migliorativa. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

- individuazione dell'"Aggiudicatario Proposto";
- valutazione amministrativa dell'offerta dell'"Aggiudicatario Proposto" e attribuzione di un esito;
- attivazione, se del caso, della procedura di soccorso istruttorio relativamente all'"Aggiudicatario Proposto";
- redazione di verbale relativo alle attività svolte dando atto dell'ammissione o dell'esclusione del/dei concorrente/i. L'ammissione dei concorrenti ex art. 133 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 verrà comunicata agli stessi tramite il SATER. In caso di esclusione si procederà ad adottare apposito provvedimento, che sarà comunicato ai sensi dell'art. 76 comma 5 del Dlgs. N. 50/2016, entro 5 (cinque) giorni.

Fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare sempre la congruità delle offerte nel caso in cui si verifichi l'ipotesi indicata nell'art. 97, comma 3 del Codice, procederà ai sensi di quanto disposto al successivo Capitolo relativo alla "VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA" del presente Disciplinare.

La Stazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Qualora si accerti sulla base di univoci elementi, che offerte economiche sono imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice, si procede alla relativa verifica chiedendo idonea documentazione ai concorrenti interessati per l'eventuale esclusione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta come disposto dall'art. 32, comma 6 del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice.

CAPITOLO 17. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in applicazione del successivo comma 8 così come disciplinato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dal D.L.77/2021 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata come predetto, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

CAPITOLO 18. PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice il Presidente del Seggio di Gara comunicherà l'ammissione degli operatori economici alla procedura di affidamento tramite piattaforma Sater a seguito dell'esito positivo, per tutti i concorrenti, della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. In caso di esclusione dalla procedura di affidamento di uno o più operatori economici sarà adottato apposito provvedimento che sarà comunicato al candidato escluso entro un termine non superiore a 5 giorni tramite piattaforma Sater, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

L'aggiudicazione e le esclusioni vengono comunicate ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) e b) del Codice immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni, mediante posta elettronica indicata in sede di registrazione al SATER. Dette comunicazioni indicano altresì la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora resi mediante il SATER all'indirizzo indicato dal concorrente in fase di registrazione.

La Stazione Appaltante provvede nei medesimi termini alla comunicazione della decisione di non aggiudicare l'appalto a tutti i candidati ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera c) del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione effettuata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppandi/ti, aggregandi/ti o consorziandi/ti.

In caso di avvalimento, la comunicazione effettuata all'offerente si intende validamente resa all'operatore economico ausiliario.

Dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione decorre il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto stabilito dall'art. 32, comma 9 del Codice.

E' onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi nell'utilizzo di tali forme di comunicazione devono essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante e all'Agenzia Intercent-ER, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

CAPITOLO 19. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione Appaltante provvede ai sensi e con le modalità degli artt. 32, comma 7, 81, commi 1 e 2 e 216, comma 13 del Codice nonché dell'art. 71, D.P.R. n. 445/2000 alla verifica dei prescritti requisiti di partecipazione anche ai fini della stipulazione del contratto nonché per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, esclusivamente sull'aggiudicatario attraverso l'utilizzo anche del sistema AVCpass (deliberazione A.V.C.P. n. 111/2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013). In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCpass, la verifica è eseguita tramite apposite richieste della Stazione Appaltante alle autorità preposte.

Ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice la Stazione Appaltante richiede i mezzi di prova di cui alle Linee Guida A.N.A.C. n. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16/11/2016 e aggiornate con Delibera n. 1008 del 11 ottobre 2017 emanate ai sensi dell'art. 80, comma 13 del Codice medesimo.

La Stazione Appaltante non esige mezzi di prova diversi da quelli di cui agli artt. 86, 87 e all'allegato XVII, del Codice.

La Stazione Appaltante può esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 82 del Codice. I soggetti che rifiutano od omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti o che non ottemperano di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento richiesti incorrono nelle sanzioni amministrative pecuniarie nel limite minimo di € 250,00 e nel limite massimo di € 25.000,00 irrogate da A.N.A.C. ai sensi dell'art. 213, comma 13, primo periodo del Codice e gli operatori economici che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri ovvero forniscono alla Stazione Appaltante, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, incorrono nelle sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00 irrogate da A.N.A.C. ai sensi del medesimo art. 213, comma 13, ultimo periodo.

Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, l'aggiudicatario è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con apposito provvedimento del dirigente competente, con segnalazione dell'eventuale falsità della dichiarazione avanti la competente autorità giurisdizionale, segnalazione all'ANAC e incameramento della cauzione provvisoria. L'esclusione per la mancanza del possesso dei requisiti di qualificazione comporta, altresì, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13 del Codice sopra descritte, fatta salva la possibilità di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e con la facoltà di aggiudicare il concorrente che segue in graduatoria.

L'efficacia dell'aggiudicazione viene dichiarata con apposito provvedimento della Stazione Appaltante.

A seguito della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione si procederà alla consegna anticipata dei lavori nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 13 del Codice in quanto la mancata esecuzione immediata dei lavori determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

L'aggiudicazione non fa luogo del contratto che sarà formalizzato con apposito atto successivo e con spese a carico dell'appaltatore.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta a mezzo PEC per la stipula del contratto, entro il termine indicato.

CAPITOLO 20. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto rispetta la normativa vigente in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e D.Lgs. n. 192/2012 e s.m.), del Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con D.G.R. n. 966/2014 ed è soggetta alla normativa vigente in materia di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 e s.m.). La stipulazione avrà luogo nel rispetto del termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all'art. 32, commi 9 e ss. del Codice decorrenti dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione (cfr. precedente Capitolo "Pubblicazioni e comunicazioni") e del termine conclusivo di centoventi giorni decorrenti dalla data di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, salvo proroga da parte della Stazione Appaltante.

Il contratto è stipulato a pena di nullità ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice in modalità elettronica.

La Stazione Appaltante provvede alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto nei termini di cui all'art. 76, comma 5, lett. d) del Codice ai soggetti di cui al comma 5, lett. a) del medesimo articolo e precisamente: l'aggiudicatario, il concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati ammessi e ai candidati esclusi che hanno proposto impugnazione all'esclusione ovvero sono ancora nei termini o hanno proposto impugnazione avverso gli atti di gara e il procedimento non si è ancora concluso con un provvedimento giurisdizionale definitivo. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice e la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7 del Codice come disciplinate nel Capitolato Speciale d'Appalto, cui si fa esplicito rinvio.

CAPITOLO 21. SUBAPPALTO

Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. N. 50/2016, modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 conv. in legge n. 108/2021 e deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante.

Il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni la successiva richiesta di autorizzazione al subappalto è irricevibile.

In sede di autorizzazione al subappalto, la Stazione Appaltante valuterà se la percentuale dell'importo contrattuale che l'operatore economico ha indicato di voler subappaltare, alla luce dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m., consenta all'appaltatore di mantenere la qualifica di esecutore in proprio delle opere e dei lavori dedotti nel contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo precedente la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti sono effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105, D.Lgs.n.50/2016 e s.m., con particolare riferimento al comma 14.

Ai sensi del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con D.G.R. n. 966/2014, l'appaltatore si obbliga a richiedere alla Stazione Appaltante apposita preventiva autorizzazione anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiania dei cantieri.

ad acquisire la preventiva autorizzazione di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante solidalmente, per quanto

riguarda le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, con il subappaltatore.

Alla Stazione appaltante è riservata la facoltà di annullare l'autorizzazione al subappalto a causa di incompetenza od inadeguatezza del subappaltatore. Nessuna richiesta di indennizzo o risarcimento potrà essere avanzata dall'Appaltatore in ragione di detto eventuale annullamento.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'eventuale subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le ulteriori conseguenze di legge.

CAPITOLO 22. PAGAMENTI

È prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione sul valore del contratto di appalto pari al 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice.

I pagamenti sono effettuati nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, della normativa in materia di fatturazione elettronica e della normativa in materia di scissione di pagamento (cd. Split- Payment), come dettagliati nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Generale. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.

CAPITOLO 23. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

da inoltrare attraverso la piattaforma SATER entro le ore 17:00 del giorno 13/12/2021. Non saranno evase richieste di chiarimento pervenute con modalità e tempi diversi da quelli esplicitati.

Le richieste devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana o straniera corredata da traduzione giurata. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite **entro le ore 17:00 del giorno 14/12/2021**, esclusivamente tramite il SATER.



**CAPITOLO 24. INFORMATIVA SULLA PRIVACY e
DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

La Stazione Appaltante, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

(i) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);

(ii) Dati 'giudiziari', di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Stazione Appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dalla Stazione Appaltante è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Appaltante individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la Stazione Appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Appaltante nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.intercenter.regione.emilia-romagna.it.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/amministrazionetrasparente/ProfiloCommittente/>.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Stazione Appaltante.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Stazione Appaltante.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dalla Stazione Appaltante è disponibile, su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Stazione Appaltante Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Viale Silvani 6 - 40122 Bologna, P.E.C.: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it.


CAPITOLO 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente gara d'appalto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

CAPITOLO 26. DISPOSIZIONI FINALI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice: in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

In ogni caso si procede alle verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nei confronti degli eventuali



successivi aggiudicatari secondo le modalità definite nel presente disciplinare.

La Stazione Appaltante non provvederà alla restituzione della documentazione presentata dai concorrenti anche non aggiudicatari, compresa la cauzione provvisoria.

Bologna, li 26/11/2021

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO
Dott. Mauro Vogli
(Documento firmato digitalmente)